



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

ALLEGATO N. 1

alla Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 63 del 18 dicembre 2003-12-23



CITTA' DI GIOIA TAURO

89013 - Provincia di Reggio Calabria

Telefono 0966 - 5081 - Fax 0966 - 508270 - Partita IVA 00137710802

ARTICOLO 1

All'articolo 1 viene aggiunto il seguente comma:

2.) *L'area cimiteriale è suddivisa in quattro settori denominati A), B), C) e D) come individuati e definiti dalla planimetria allegata al presente regolamento:*

Nell'area ricadente nel settore denominato A) è fatto divieto di realizzare nuove costruzioni, ovvero sopraelevazioni, ampliamenti e modifiche in genere sui manufatti esistenti, sui quali possono essere permessi secondo la normativa vigente soltanto lavori di ristrutturazione e di manutenzione.

<<Art. 56 - (ex comma otto, diventato comma due, fermo restando l'eliminazione dei commi dal 2° in poi rispetto al testo predisposto da competente Ufficio Comunale):

L'assegnazione di concessioni dei suoli, da mq. 5,00 per le costruzioni di loculi, o da mq. 20,00 per la costruzione di cappelle, può avvenire solo ed esclusivamente in favore di cittadini nati e/o residenti nel Comune di Gioia Tauro, o nati negli ospedali o cliniche private da genitori che risiedevano nel Comune di Gioia Tauro all'epoca della nascita appartenenti a nucleo familiare che non abbia a qualunque titolo la disponibilità di area cimiteriale e/o manufatti utilizzati sui suoli cimiteriali, per ordine progressivo delle aree disponibili (loculi o cappelle) osservando i seguenti criteri di priorità:

a) La data di presentazione della domanda di concessione e dal relativo numero di protocollo;	Punti 5 (cinque) per ogni anno dalla data di presentazione della domanda;
b) La presenza di una o più salme da tumulare;	Punti 15 (quindici) per ogni salma da tumulare nell'ambito del rapporto di parentela entro il secondo grado;
c) L'avvenuta tumulazione di parenti e discendenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, presso loculi o cappelle date in concessione a terzi estranei alla famiglia del richiedente, o comunque oltre il terzo grado del vincolo di parentela;	Punti 5 (cinque) per ogni parente già tumulato fino al secondo grado;

<p>d) La presenza di familiari ascendenti o discendenti in linea retta di età superiore a 75 anni di età, nell'ambito del rapporto di parentela entro il secondo grado, che non abbia a qualunque titolo la disponibilità di area cimiteriale e/o manufatti utilizzati sui suoli cimiteriali.</p>	<p>Punti 5 (cinque)</p>
---	-------------------------

9) *Nel caso in cui il richiedente appartenenza allo stesso nucleo familiare all'interno del quale è stata avanzata analoga richiesta di concessione dei suoli, gli stessi – entro 30 giorni dell'avvenuta contestazione – avranno il diritto di optare per l'una o l'altra domanda. Qualora – decorso il suddetto termine – gli interessati non avranno fatto pervenire la loro scelta di opzione, l'ufficio provvederà ad annullare la richiesta avanzata con data successiva, facendo scorrere la graduatoria.*

10) *Nei casi in cui il richiedente sia anche socio di una delle società di mutuo soccorso, confraternite o altre società concessionarie di suoli cimiteriali, dovrà entro 30 giorni dalla lettera di contestazione optare per l'una o l'altra concessione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, se l'interessato non ha fatto pervenire la sua opzione, l'ufficio provvederà ad annullare la richiesta di concessione del suolo, facendo scorrere la graduatoria, nel caso in cui l'interessato dovesse rinunciare all'appartenenza sociale, sarà cura presentare apposita dichiarazione a firma del Presidente dell'Associazione.*

11) *Nel caso in cui il concessionario dovesse successivamente rientrare o far parte di una delle società concessionarie di suolo cimiteriale allo stesso sarà d'ufficio revocata la concessione del suolo cimiteriale per loculo o cappella e le somme precedentemente versate saranno definitivamente incamerate dall'Ente senza alcuna possibilità di recupero.*

12) *Nella stipula del contratto di concessione il richiedente dovrà dichiarare – sotto la propria responsabilità – di non appartenere a nucleo familiare già concessionario e di non essere socio di società concessionarie di suolo cimiteriale.*

13) *Nei casi in cui il richiedente abbia dichiarato il falso decadrà da tutti i diritti della concessione e le somme versate saranno incamerate dall'Ente senza possibilità di recupero>>.*

14) << *Nei casi previsti dai criteri di cui ai commi b) e c) dell'Art. 56, il Concessionario, una volta realizzato il loculo o la cappella, entro 180 giorni dall'ultimazione del manufatto, dovrà trasferire, a proprie spese, nel nuovo manufatto, le salme (da tumulare o già tumulate) che hanno concorso alla*

definizione del punteggio della graduatoria. Decorso inutilmente tale termine, il Concessionario decadrà da ogni diritto dalla concessione e le somme versate saranno incamerate dall'Ente senza possibilità di recupero.>>

ARTICOLO 57

Dopo il comma 9 vengono aggiunti i seguenti:

10. *Nel caso di concessione di sepolture per collettività, l'Ente concessionario è tenuto a comunicare al Comune il nominativo del soggetto cui viene concesso il diritto d'uso della singola sepoltura, gli elementi necessari per la individuazione della stessa (Reparto, Piano, Fila, etc...), copia del contratto; tale comunicazione deve intervenire entro 5 giorni dalla concessione del diritto d'uso.*

11. *Con la medesima comunicazione il legale rappresentante dell'Ente deve dichiarare, con le formalità di legge e sotto la propria responsabilità, il possesso della qualità di socio in capo al soggetto cui viene concesso il diritto d'uso e la data in cui tale qualità è stata acquisita. In alternativa, il legale rappresentante dell'Ente potrà far pervenire al Comune dichiarazione, resa nelle medesime formalità di legge, con cui si trasmette l'elenco degli associati aventi diritto alla sepoltura.*

12. *Per le concessioni già in atto, gli Enti concessionari (Confraternite, Corporazioni, Istituti, Società di Mutuo Soccorso), sono tenute a comunicare al Comune, Assessorato ai Servizi cimiteriali, tutti i dati utili alla individuazione degli usurai, siano essi in vita ovvero defunti, dei loculi realizzati dal medesimo Ente, copia dei relativi atti di cessione, nonché l'indicazione dei tumuli occupati e/o dei tumuli liberi; tale comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.*

All'art. 69, al secondo comma, infine, vengono aggiunte le seguenti parole:

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, ogni anno in un periodo compreso tra il 1° novembre ed il 15 dicembre.

NORME TRANSITORIE

DOPO L'ARTICOLO 90 DEL REGOLAMENTO SONO AGGIUNTE LE SEGUENTI NORME RECANTI.

Regolamentazione in sanatoria delle situazioni intervenute in data anteriore alla data di modifica ed integrazione del Regolamento riguardanti le cessioni tra privati di aree cimiteriali ricevute in concessione.

A) Cessione avvenuta a fini di lucro

- 1) La cessione a fini di lucro dell'area cimiteriale oggetto di concessione per sepoltura individuale (loculi) o dell'area concessa in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglia e collettività comporta a carico del cedente la definitiva ed automatica decadenza della concessione ricevuta, per come già previsto nell'articolo 66 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, dovendosi intendere ai fini della citata norma regolamentare transitoria come preavviso e diffida di decadenza anche il pubblico avviso.
- 2) La decadenza per cessione a fini di lucro comporta l'incameramento in via definitiva di ogni somma versata dal concessionario decaduto, il quale non avrà alcun diritto alla ripetizione di tale somma, e la inammissibilità della domanda di nuova concessione eventualmente proposta dal soggetto dichiarato decaduto per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione del bando pubblico per le concessioni.
- 3) Nel caso in cui l'area oggetto di cessione sia stata utilizzata per la tumulazione, l'acquirente della concessione o il suo avente causa è obbligato chiedere al Comune la regolarizzazione della propria posizione, formulando apposita istanza di sanatoria da presentare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando pubblico della concessione. L'istanza di sanatoria da presentarsi con le forme della dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta e accompagnata da copia valida di documento di riconoscimento ai sensi di legge, dovrà contenere i dati anagrafici e la residenza del soggetto acquirente e che assumerà la qualità di concessionario nei confronti dell'Amministrazione, le generalità del soggetto da cui è stata acquistata la concessione, la dichiarazione di volontà a stipulare con l'Amministrazione concedente il contratto di concessione ed ogni altro atto connesso, e di accettare tutte le condizioni che saranno predisposte dall'Amministrazione concedente.
- 4) L'istanza di sanatoria dovrà a pena di inammissibilità essere corredata da ricevuta comprovante il versamento di una somma aumentata del centocinquanta per cento rispetto a quella attualmente prevista come prezzo per la concessione da rilasciarsi regolarmente.
- 5) Qualora l'area oggetto della cessione non sia stata utilizzata per la tumulazione di defunti, l'atto di cessione della concessione intervenuto tra i privati sarà considerato nullo come per legge e comporterà per il cessionario le conseguenze di cui ai precedenti commi 2) e 4), escludendosi la possibilità di sanatoria per l'acquirente.

B) Cessione avvenuta per ragioni diverse dallo scopo di lucro

1) Il concessionario di un'area cimiteriale ricevuta per la costruzione di cappella e/o di loculo cimiteriale che l'abbia ceduta senza ricevere per la cessione medesima alcuna utilità economica decade dalla concessione, e le somme versate dal concessionario al Comune in relazione alla concessione saranno definitivamente incamerate dall'Ente senza possibilità di ripetizione per il concessionario decaduto.